

GIAPPONE

Le modifiche della legge sull'aborto, apportate tra il 1948 ed il 1960, sono sempre state volte ad una maggiore liberalizzazione.

Il medico deve dichiarare i motivi dell'interruzione della gravidanza; è necessario il consenso del coniuge. Anche se nessuna disposizione prevede indicazioni di ordine sociale, una interpretazione liberale della legge ha consentito numerose interruzioni di gravidanza per motivi puramente sociali.

ALLEGATI

- 1) Testo pubblicato il 21 aprile 1960 della legge 13 luglio 1948 sulla protezione eugenetica (traduzione italiana)

GIAPPONE

Eugenetica e salute della madre

Testo emesso il 21 aprile 1960 della legge n.156 del 13 luglio 1948 sulla protezione eugenetica.

Capitolo I

Disposizioni generali

Oggetto della legge

1. La presente legge ha per oggetto la prevenzione dell'aumento del numero di bambini tarati e la protezione della vita e della salute della madre.

Definizioni

2. 1) Ai sensi della presente legge, con il termine "operazione eugenetica" si intende l'operazione chirurgica prescritta dall'autorità competente che, senza l'ablazione delle gonadi, sia volta ad impedire la procreazione.

2) Ai sensi della presente legge, il termine "interruzione terapeutica della gravidanza" significa l'espulsione provocata del feto e della placenta durante il periodo in cui il feto non è ancora in posizione di parto.

Capitolo II

Operazione eugenetica

Operazione eugenetica a discrezione del medico

3. 1) Il medico può, a sua discrezione, effettuare, l'operazione eugenetica nei casi menzionati qui di seguito, con il consenso dell'interessata e del suo coniuge (compresa una persona che, benchè non legalmente sposata, goda dello stato maritale); non sono previsti da queste disposizioni i minorenni i malati e i deboli di mente:

- 1° Se la persona in questione o il suo coniuge è affetta da psicopatia ereditaria, da un'anomalia somatica ereditaria o da una malformazione ereditaria o se il coniuge è affetto da malattia o debolezza mentali;
- 2° Se la persona in questione o il suo coniuge ha un parente consanguineo, fino al quarto grado, che è affetto da una malattia mentale ereditaria, da debolezza mentale ereditaria, da psicopatia ereditaria, da anomalia somatica ereditaria o da malformazione ereditaria;
- 3° Se la persona in questione o il suo coniuge è affetta da lebbra ed è suscettibile di trasmettere questa malattia ai suoi discendenti;
- 4° Se la gravidanza o il parto mettono in pericolo la vita della madre;
- 5° Se la madre ha già parecchi bambini e ogni parto sembra aggravare seriamente il suo stato di salute.

2) Nei casi menzionati ai punti 4 e 5 del paragrafo precedente, l'operazione eugenetica indicata può essere praticata anche sul coniuge.

3) Il consenso menzionato al paragrafo 1) può essere richiesto solo all'interessata, quando il suo coniuge è sconosciuto o si trova nell'impossibilità di esprimere la sua volontà.

Domanda d'inchiesta in previsione di un'operazione eugenetica.

4. Il medico deve presentare alla Commissione della Protezione eugenetica della capitale, di Hokkaido o della prefettura, una domanda d'inchiesta tendente a confermare la fondatezza dell'operazione eugenetica quando si ritiene che questo intervento è necessario nell'interesse pubblico per prevenire la trasmissione ereditaria di una delle malattie menzionate in appendice al presente testo, che egli ha diagnosticato.

Inchiesta concernente l'operazione eugenetica

5. 1) Quando la Commissione della Protezione eugenetica della capitale, di Hokkaido o della prefettura, ha ricevuto una domanda come ai sensi delle disposizioni dell'art.4 di cui sopra, ne avvisa l'interessato e informa sia questi che l'autore della domanda delle conclusioni dell'inchiesta.

2) Quando la Commissione della Protezione eugenetica della capitale, di Hokkaido, o della prefettura, ha deciso della necessità della operazione eugenetica, deve, dopo aver consultato l'autore della domanda e le persone interessate, designare il medico che opererà l'intervento e informarne l'autore della domanda, la persona da operare e il medico in questione.

Domanda di revisione

6. 1) La persona a cui si applicano le misure previste dal paragrafo 1° dell'art.5 di cui sopra e che solleva delle obiezioni riguardo alla decisione presa, può fare appello alla Commissione centrale della Protezione eugenetica per una revisione del suo caso, nel termine di due settimane dalla data di ricezione dell'avviso previsto al detto paragrafo.

2) Il coniuge, la persona che ha la patria potestà, il tutore o il custode della persona che è stata oggetto di una decisione di operazione eugenetica, possono presentare una domanda di revisione.

3) La domanda prevista ai due paragrafi precedenti deve essere inviata alla Commissione della Protezione eugenetica della capitale, di Hokkaido o della prefettura che ha deciso l'esecuzione dell'operazione eugenetica.

La Commissione della Protezione eugenetica della capitale, di Hokkaido o della prefettura trasmette allora la domanda allegandovi il proprio parere.

Revisione

7. Quando la Commissione centrale di Protezione eugenetica ha ricevuto una domanda di revisione come ai sensi delle disposizioni dell'articolo precedente, ne informa il medico incaricato dell'intervento e, d'altra parte, riesamina la fondatezza dell'operazione eugenetica e quindi comunica le proprie conclusioni alla persona che ha presentato domanda di revisione, alla persona prevista per la decisione, alla Commissione della Protezione eugenetica della capitale, di Hokkaido o della prefettura e al medico interessato.

Presentazione dei motivi

8. L'autore della domanda ai sensi delle disposizioni dell'art.4, la persona prevista per l'intervento, il suo coniuge, la persona che detiene la patria potestà, il tutore o il custode possono sottoporre perchè vengano esaminati, per iscritto o verbalmente, alla Commissione della Protezione eugenetica della prefettura, i fatti o pareri relativi all'inchiesta prevista al paragrafo 1° dell'art.5 o alla revisione dell'art.7 di cui sopra.

Azione giudiziaria

9. Ogni persona che non condivide la decisione presa dalla Commissione centrale della Protezione eugenetica può intentare un'azione giudiziaria nel termine di un mese a partire dalla data della ricezione dell'avviso della decisione prevista all'art.7.

Esecuzione dell'operazione eugenetica

10. Quando non è stata sollevata alcuna obiezione in merito alla decisione di effettuare l'operazione eugenetica o quando la decisione o il giudizio del tribunale sono diventati definitivi e senza appello, il medico previsto al paragrafo 2 dell'art.5 effettua l'intervento.

Rimborso da parte dello Stato delle spese dell'operazione

11. Le spese dell'operazione eugenetica effettuata in virtù delle di-

spesizioni dell'articolo precedente sono a carico della capitale, di Hokkaido o della prefettura, alle condizioni prescritte da un'ordinanza del Ministero.

Le somme previste al capoverso precedente sono prelevate dal Tesoro pubblico.

Operazione eugenetica per i malati mentali etc.

12.....

13.....

Capitolo 3

Protezione della vita e della salute della madre

Interruzione terapeutica della gravidanza a discrezione del medico

14. 1) Il medico designato dall'Associazione medica, organismo inquadrato nel distretto prefettizio che gode di personalità giuridica (nel seguito del testo: "il medico designato"), può effettuare l'interruzione terapeutica della gravidanza, a sua discrezione e con il consenso dell'interessata o del suo coniuge, su ogni persona che rientri in una delle categorie menzionate qui di seguito:

1° Ogni persona, o il suo coniuge, affetta da psicosi, debolezza mentale, malattia mentale, anomalia somatica ereditaria o malformazione ereditaria;

2° Ogni persona che ha un parente consanguineo fino al 4° grado, o il suo coniuge, affetto da psicosi ereditaria, debolezza mentale ereditaria, malattia mentale ereditaria, anomalia somatica ereditaria o malformazione ereditaria;

3° Ogni persona, o il suo coniuge, affetta da lebbra;

4° La donna la cui salute può essere gravemente minacciata dal prolungamento della gravidanza o dal parto, per delle ragioni fisiche o economiche;

5° Ogni persona il cui concepimento sia la conseguenza di un atto di violenza o di una minaccia o che era incapace di resistere o di opporsi.

2) Il consenso previsto al paragrafo 1° di cui sopra non è richiesto se il coniuge non può essere identificato, se rifiuta di esprimere la

la sua volontà o se è scomparso dopo il concepimento.

3) Se la persona che deve subire l'operazione d'interruzione terapeutica della gravidanza è affetta da una malattia mentale o da debolezza mentale, il parere favorevole della persona incaricata di difendere gli interessi, ai sensi dell'art.20 (cioè il tutore il coniuge, la persona che detiene la patria potestà o la persona incaricata di provvedere ai suoi bisogni) o dell'art.21 della Legge sull'igiene mentale (cioè il sindaco della città, del comune o del villaggio), sostituisce il consenso dell'interessata.

Consigli pratici sui metodi anticoncezionali

15. 1) Solo il medico o una persona designata dal Governatore della capitale, di Hokkaido o della prefettura, può fornire consigli pratici di ordine professionale in merito all'uso degli anticoncezionali femminili autorizzati dal Ministro della Sanità e della Previdenza sociale.

L'inserimento intrauterino di un apparecchio anticoncezionale può essere operato solo da un medico.

2) Le persone che possono essere designate dal Governatore della capitale di Hokkaido o della prefettura, ai sensi delle disposizioni del paragrafo precedente, sono le ostetriche, le infermiere sanitarie o le infermiere che hanno seguito il corso autorizzato dalla autorità prevista, conformemente alle norme prescritte dal Ministro della sanità o della previdenza sociale.

3) Una ordinanza del Ministero fissa le disposizioni necessarie, a completamento di quelle previste ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra, relative alla designazione o all'approvazione da parte del Governatore della capitale di Hokkaido o della prefettura.

Capitolo 4

Commissione della Protezione eugenetica

16.

Organizzazioni e attribuzioni

17. 1) 2) 3).....

Composizione

18. 1) 2) 3) 4) 5)

Funzioni

19. La durata del mandato dei membri della Commissione, le attribuzioni del Presidente e le altre questioni relative alla gestione della Commissione della Protezione eugenetica, salvo quelle previste nella presente legge, sono determinate mediante una ordinanza.

Capitolo 5

Ufficio di consultazione per la protezione eugenetica

20. Sarà istituito un Ufficio di consultazione incaricato di fornire ai coniugi consigli relativi alla protezione eugenetica, di assicurare la diffusione e il miglioramento delle conoscenze essenziali sulle ereditarietà e gli altri aspetti della protezione eugenetica, e di divulgare e raccomandare i mezzi anticoncezionali adeguati.

Istituzione

21.1) La capitale, Hokkaido, le prefetture e le città che possiedono un centro di sanità, istituiranno i rispettivi loro uffici di consultazione.

2) L'ufficio di consultazione per la protezione eugenetica previsto al paragrafo precedente può essere ammesso al centro sanitario.

3) La capitale, Hokkaido, le prefetture e le città che possiedono un centro di sanità devono, per istituire il loro ufficio di consultazione, chiedere l'autorizzazione preventiva del Ministro della Sanità e della Previdenza Sociale.

4) Lo Stato può accordare delle sovvenzioni a parziale copertura delle spese per l'istituzione e la messa in opera dell'ufficio di consultazione previsto al paragrafo^{1°} di cui sopra, nelle condizioni fissate da una ordinanza del Ministero.

Approvazione

22.1) 2)3)

Uso esclusivo della denominazione

23.

Funzioni

24.

Capitolo 6

Dichiarazione, interdizioni, etc.

Dichiarazione

25. Il medico o il medico designato che ha effettuato le operazioni eugenetiche o le interruzioni terapeutiche della gravidanza conformemente alle disposizioni del paragrafo 1° dell'art.3, dell'art.10, del paragrafo 2 dell'art.13o del paragrafo 1° dell'art.14, invia al Governatore della capitale, di Hokkaido o della prefettura i rapporti debitamente stabiliti sugli interventi mensili, menzionando i motivi che li hanno giustificati.

Notifica

26. Se una persona che ha subito l'operazione eugenetica ha l'intenzione di sposarsi, deve esserne informato il suo futuro coniuge.

Segreto dell'intervento

27. E' proibito al membro o al membro straordinario della Commissione della Protezione eugenetica, a qualsiasi funzionario che ha effettuato un esame o è intervenuto in un'operazione eugenetica o in un'in

terruzione terapeutica della gravidanza, al personale dell'ufficio di consultazione per la protezione eugenetica, di rivelare i fatti venuti a loro conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. La stessa disposizione è applicabile alle persone in questione che hanno cessato la loro attività.

Interdizione

28. L'operazione o le radiazioni per mezzo di raggi X aventi lo scopo d'impedire la procreazione umana, non possono essere effettuate senza ragionevole motivo e solamente nei casi previsti dalle disposizioni della presente legge.

29. - 34. (Sanzioni penali per la contravvenzione alle disposizioni della presente legge).

Disposizioni complementari

35. (Entrata in vigore)

Abrogazione di altre leggi

36. La legge nazionale sull'eugenetica (legge N.107 del 1940) è abrogata.

Disposizioni penali che restano in vigore

37. Le disposizioni penali della legge menzionata all'art.36 di cui sopra, restano in vigore, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, e si applicano ai reati commessi prima di questa data.

Deroga alla dichiarazione

38. Le disposizioni dell'art.25 non si applicano quando è stata già presentata una dichiarazione conformemente all'ordinanza n.42 del 1946 del Ministro della Sanità o della Previdenza sociale (regolamento per la dichiarazione dei bambini nati morti).

Prodotti farmaceutici anticoncezionali

39. 1) 2) 3)

Allegato

- 1) Psicosi ereditaria: schizofrenia, psicosi maniaco-depressiva, epilessia;
- 2) debolezza mentale ereditaria;
- 3) psicopatia ereditaria grave: erotomania, forte tendenza criminogena;
- 4) anomalia somatica grave:
- 5) malformazione ereditaria grave: deformazione della mano e del piede, malformazione congenita delle ossa.